**Cass. Pen., Sez. III, n. 11929 del 13/3/2017 – Pres. Ramacci – Est. Andreazza – Ric. S.G.**

**RIFIUTI** – Quando si può invocare la scusabilità dell’ignoranza della legge penale?

*La scusabilità dell'ignoranza della legge penale può essere invocata dall'operatore professionale di un determinato settore solo ove egli dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall'altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il dovere di informazione necessario. Nel caso in esame, riguardante attività di gestione illecita di rifiuti ex art. 256, D.Lgs. 152/2006, è stata ritenuta sussistente la colpa del ricorrente, il quale avrebbe erroneamente ritenuto i materassi rientranti all’interno della tipologia di rifiuti provvisti di codice CER 200111, per il quale egli era debitamente autorizzato, anziché di quelli ingombranti con codice CER 200307. Ciò in quanto lo stesso si è limitato a dedurre genericamente la circostanza che molteplici atti quali "determine di enti comunali, bandi di gara, delibere regionali e simili" avrebbero elencato i materassi come rientranti nella tipologia CER suddetta senza fornire alcuna più specifica indicazione al riguardo.*

**Ritenuto in fatto**

1. S.G. ha proposto ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale di Benevento in epigrafe che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 per avere, quale legale rappresentante della R. S.r.l., effettuato l'attività di raccolta di rifiuti non pericolosi codice CER 200307 essendo titolare di autorizzazione alla gestione dei soli rifiuti aventi codice CER 200111 e 191208.

2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 42, 43 e 47 cod. pen. e degli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. quanto alla valutazione della prova dell'elemento psicologico del reato nonché la manifesta e illogica motivazione. In particolare, premesso che deve ritenersi difettare l'elemento psicologico nelle contravvenzioni qualora l'agente abbia tratto il convincimento della liceità da un fatto positivo dell'autorità, deduce che il giudice aveva l'obbligo di valutare e motivare su tale aspetto essendosi provata l'esistenza di un errore nella interpretazione della normativa sulla codificazione dei rifiuti del tipo materassi, non rientranti all'interno del codice CER 200111, per il quale l'imputato era debitamente autorizzato, bensì del codice CER 200307. Deduce poi il travisamento della prova circa le affermazioni rese dal teste di p.g. B. con riguardo ad una falsa attribuzione del codice da parte del produttore onde consentire all'imputato di effettuare il recupero di materiali tessili presenti, avendo in realtà il teste inteso riferirsi a vicende analoghe ma non a quella oggetto del processo riguardanti altri soggetti; nessun accertamento del resto è stato svolto sul punto nel processo.

3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 163 cod. pen. e comunque la manifesta illogicità della motivazione adottata con riferimento alla erronea applicazione dei presupposti di conoscibilità della sospensione condizionale della pena; in particolare deduce l' erronea applicazione dei parametri di legge anche in relazione al giudizio prognostico da formularsi tenuto conto tra l'altro che si è trattato di un unico episodio occasionale ed irripetibile; del resto, da un lato il giudice ha applicato una pena pecuniaria assai prossima al minimo edittale concedendo le circostanze attenuanti generiche, e dall'altro, senza spiegarne le ragioni, ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

**Considerato in diritto**

1. Il primo motivo di ricorso con il quale si invoca sostanzialmente l'assenza di colpa giacché l'imputato avrebbe in buona fede ritenuto i materassi rientranti all'interno della tipologia di rifiuti provvisti di codice CER 200111 per il quale egli era debitamente autorizzato alla gestione, è infondato.

Va rammentato che, come già più volte specificato da questa Corte, la scusabilità dell'ignoranza della legge penale può essere invocata dall'operatore professionale di un determinato settore solo ove egli dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall'altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il dovere di informazione necessario (così Sez.3, n. 35694 del 05/04/2011, dep. 03/10/2011, Pavanati, Rv. 251225).

Nella specie, invece, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente la circostanza che molteplici atti quali "determine di enti comunali, bandi di gara, delibere regionali e simili" avrebbero elencato i materassi come rientranti nella tipologia CER 200111 senza fornire alcuna più specifica indicazione al riguardo; indicazione che tanto più sarebbe stata necessaria in quanto, da un lato, il codice CER 200111 appartiene a "materiale tessile" nel quale, già *ictu oculi* appariva difficile, come sottolineato dalla sentenza, potere fare rientrare materiale, come i materassi in oggetto (rientranti invece tra i rifiuti ingombranti con codice CER 200307), che propriamente tessile non poteva evidentemente considerarsi contenendo anche componenti ferrose come le molle nonché poliuretano espanso, e, dall'altro, la sentenza impugnata ha addirittura, valorizzando dichiarazioni del teste di p.g. B., evidenziato una falsa attribuzione del codice da parte del produttore al fine di consentire alla R. il recupero del materiale in oggetto. Né la doglianza di travisamento della prova mossa in relazione alla interpretazione che di tali dichiarazioni testimoniali avrebbe dato la sentenza appare ammissibile, in quanto sprovvista di integrale trascrizione o di allegazione delle stesse, come invece necessario secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Sez. fer., n. 32362 del 19/08/2010, dep. 26/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).

2. Il secondo motivo è inammissibile. Intanto, infatti, è possibile sollevare la doglianza in ordine alla ritenuta illegittima esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria in quanto lo stesso sia stato richiesto nel giudizio di merito (da ultimo, arg. *a contrario,* Sez. 4, n. 9204 del 12/02/2014, dep. 25/02/2014, Barletta, Rv. 259291); nella specie, invece, detto beneficio non risulta essere stato invocato dal difensore in sede di conclusioni dinanzi al Tribunale, sicché la mancata concessione, evidentemente fondata, implicitamente, sulla mancanza di un interesse concreto dell'imputato a giovarsene a fronte della condanna alla pena di euro 2.000 di ammenda, non può ritenersi né illogica né resa in violazione di legge.

Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

[…]